



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del sig. **BARBUTA MIHAI**, cittadino della Romania, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio denominato "*DIPLOMA DE BACALAUREAT PROFILO ELECTROTEHNICĂ, MESTIERE ELECTRONIST TELECOMUNICATII* (*diploma di maturità, indirizzo elettrotecnica, mestiere elettronista telecomunicazioni*), per il riconoscimento in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, lettera B) *Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere*;

CONSIDERATO che il citato diploma è stato conseguito nell'anno 1991 presso il liceo industriale n. 3 località di Bacau, in Romania, a conclusione di cinque anni di studi -:- suddivisi: dal IX anno 1980/1981- al X anno 1981/1982 in corsi DIURNI e dall'XI anno al XIII anno in corsi SERALI negli anni: 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990;

VISTO che il richiedente trasmette altresì un titolo di qualifica denominato *DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE SCOLII PROFESIONALE*, nel mestiere di *ELETROMECHANIC REFERETE DE TELECOMUNICAȚII*, Serie A NO. 46177, rilasciato dalla Repubblica di Romania Ministero dei Trasporti e Telecomunicazioni, conseguito nell'anno 1984, presso la scuola professionale P.T.T.R. - nella località di BACAU dopo un percorso di studi tenutosi negli anni 1982/1983 - 1983/1984 della durata complessiva di un anno e mezzo, primo e secondo professionale, filiera /profilo specializzazione: elettromeccanico reti di telecomunicazioni;

CONSIDERATO che dopo il superamento della prova pratica di conclusione, nella sessione di febbraio 1984, l'interessato è stato dichiarato operaio qualificato nel mestiere di elettromeccanico reti telecomunicazioni ;

CONSIDERATI gli insegnamenti impartiti nei sopracitati percorsi di studi professionali;

CONSIDERATO *che il* Ministero dell'Istruzione e della ricerca, Centro nazionale per il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di studio ha dichiarato che il diploma di maturità soddisfa le condizioni di formazione previste dalla direttiva 36/2005/ce avendo durata di cinque anni di studi di istruzione secondaria – frequenza serale, che corrisponde al livello dell'art. 11 b) i), e che conferisce il diritto di esercitare la professione senza altre condizioni; che la professione non è regolamentata;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità su nominata ha dichiarato che *l'Attestato di scuola professionale per il mestiere di elettromeccanico per le reti di telecomunicazioni* soddisfa le condizioni di formazione previste dalla direttiva 36/2005/ce avendo durata di 1,5 anni di studi di istruzione secondaria – con frequenza serale, che corrisponde al livello dell'art. 11 b) i i), che conferisce il diritto di esercitare la professione senza altre condizioni, che la professione non è regolamentata;

CONSIDERATO che L'Autorità competente rumena in Internal Market Information system, ha comunicato che *"La formazione per le qualifiche del sig. Bărbuță Elettromeccanico delle reti di telecomunicazione è simile all'elettronica delle reti di telecomunicazione. La qualifica professionale non è regolamentata in Romania. La formazione per le qualifiche del signor Bărbuță è regolata da un ordine del Ministero dell'Istruzione. Le scuole diplomate dal signor Bărbuă sono scuole pubbliche, accreditate a livello nazionale"*;

CONSIDERATO che il richiedente non dimostra il possesso dell'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente rumena di regolamentazione dell'energia e del gas, denominata A.N.R.E., necessaria in Romania per svolgere la professione autonoma e di responsabile tecnico in attività di installazione impianti elettrici e a gas;

CONSIDERATO che in Romania l'attività di Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere non è regolamentata;

CONSIDERATO che il richiedente non dimostra esperienza lavorativa in Romania; dimostra esperienza lavorativa in Italia svolta dal 1 febbraio 2007, al 30 settembre 2019 presso società abilitata all'attività di installazione impianti

di cui il D.M. 37/2008 per le lettere: A), C), D, E), G); non abilitata alla lettera B) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020 con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21, del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – ha ritenuto i titoli di studi posseduti, **idonei** a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lettera B Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata e contenuti rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività. Il richiedente inoltre non possiede esperienza lavorativa in Romania in società di settore. L'esperienza italiana non può essere considerata a scomputo delle misure compensative in quanto la società non è abilitata alla lettera B) del D.M. 37/2008.

VISTO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa, viene individuata nella prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 01 settembre 2017 *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica"*.

La prova attitudinale è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di installazione di impianti ai sensi dell'art 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lettera B Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere**, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale;

VISTO che la Conferenza medesima **non ha ritenuto** i titoli di qualifica posseduti **IDONEI** a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lettera A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,**

utilizzo dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, non avendo il richiedente dimostrato il possesso dell'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente di regolamentazione dell'energia e del gas, denominata A.N.R.E., necessaria in Romania per svolgere la professione autonoma e di responsabile tecnico in attività di installazione impianti elettrici e a gas, pertanto non ha una qualifica da poter riconoscere per la citata attività;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 212154 del 15 settembre 2020 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso Banca Intesa San Paolo in data 09 marzo 2020 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. **BARBUTA MIHAI**, cittadino della Romania, nato a BACAU – ROMANIA in data 20 febbraio 1966 ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono riconosciuto i titoli di qualifica professionale di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti ai sensi dell'art 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lettera B Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere**, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova pratica e teorica, e in una prova orale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La domanda di riconoscimento dei titoli di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" in

imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, **lettera A)** *Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*, **è respinta** per mancanza dei requisiti tecnici professionali minimi.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 3.

Roma, 05 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale, di cui al Decreto Direttoriale 01 settembre 2017 *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante “Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica”*, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali allo scopo di valutarne l' idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di installazione *impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere*.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La misura compensativa consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera **B** *Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere* e verterà sulle seguenti materie:

LETTERA B) ELETTRONICA

Parte pratica

1. Montaggio e smontaggio di antenna tradizionale
2. Montaggio smontaggio di antenna per ricezione satellitare
3. Montaggio smontaggio di antenne speciali
4. Montaggio smontaggio di impianti di ripresa a circuito chiuso
5. Montaggio smontaggio di impianti antiintrusione di tipo a fotocellula, a masse d'aria, a vibrazione
6. Elementi di domotica

- a. Impianti bus KNX
 - i. Sensori, attuatori , BUS
- b. Building automa-
tion

Parte teorica

- 7. Norma CEI 64-8
- 8. DM 22-01-2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi nel sistema del servizio di radiodiffusione
- 9. Guida CEI 100-7 "Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi"
- 10. Guida CEI 100-140 "Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva"
- 11. Guida CEI 306-2 "Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche"
- 12. Guida 306-10 "Sistemi di cablaggio strutturato"

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie della prova pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla regione Lombardia

Regione Lombardia
Accreditamento, Controlli Comunicazione
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La Regione Lombardia .ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.